

ASSOCIAZIONE OLTRELALUNA - O.D.V.
Sede in Casarsa della Delizia (PN) - via Runcis n. 59
Codice fiscale 91087720933

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di dicembre, alle ore diciotto,

(30.12.2021 - ore 18.00)

presso la sede sociale in Casarsa della Delizia (PN), via Runcis n. 59, si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci dell'"Associazione Oltrelaluna - O.D.V." per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- *Adozione del nuovo statuto sociale ex D.Lgs. 117/2017 in ottemperanza alle osservazioni della Regione F.V.G..*

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'associazione, sig. Angelo Fabris, il quale con l'assenso dei presenti, invita Antonella Bertoia, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente dopo aver constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti oltre i tre quarti dei soci;
- che è presente la maggioranza del Consiglio Direttivo;
- che gli intervenuti si dichiarano informati sull'argomento da trattare;

DICHIARA

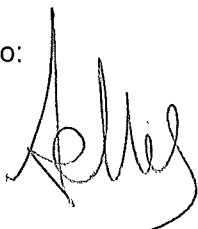
l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno e si passa di conseguenza alla trattazione del medesimo.

Il Presidente ricorda ai presenti che il 5.7.2021 l'assemblea straordinaria ha modificato il proprio statuto sociale al fine di consentire all'associazione l'ottenimento della qualifica di Organizzazione di Volontariato (O.d.V.).

La domanda di iscrizione al Registro regionale del volontariato è stata presentata il 22.11.2021 e il 17.12.2021 gli uffici regionali hanno chiesto, tramite pec, di apportare alcune integrazioni che meglio consentono di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente propone, pertanto, ai presenti le seguenti modifiche e integrazioni statutarie:

A) l'art. 2 viene così riformulato:

 Antonella Bertoia

“Art. 2 (Scopo, finalità e attività)”

L'associazione non ha scopo di lucro e, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento esclusivo o principale - prevalentemente in favore di terzi - delle attività di interesse generale previste dall'art.5, lettere a), c), i), p), s), del D.Lgs. 117/2017.

Nello specifico l'associazione svolgerà attività per rimuovere gli ostacoli di natura sociale e culturale che impediscono alle persone con disabilità e fragilità di vivere in modo pieno la propria esistenza, difendendone i diritti umani nonché sensibilizzando la comunità locale sulle tematiche legate alla disabilità, all'emarginazione e alla multiculturalità.

Per il conseguimento di tali finalità l'associazione potrà pertanto esercitare le attività aventi ad oggetto:

1) ex lett. a), D.Lgs. 117/2017, interventi e servizi sociali rivolti a persone con disabilità, così come previsti dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L.114/1992 e alla L.112/2016 e successive modificazioni ed ex lett. c), D.Lgs. 117/2017, prestazioni socio sanitarie.

In particolare svilupperà:

- progetti di comunità alloggio, di abitare (in particolare di cohousing), di alloggi protetti e gruppi appartamento per far fronte a particolari situazioni di emergenza sociale;*
- percorsi propedeutici all'autonomia abitativa e appartamenti di vita indipendente;*
- progetti residenziali diurni, e non, finalizzati allo sviluppo delle autonomie e alla valutazione;*
- servizi domiciliari di educazione, assistenza, sostegno e riabilitazione svolti sia presso la famiglia, che presso la scuola o altre strutture di accoglienza;*
- attività di Pet Therapy (IAA, EAA, TAA) rivolte a persone con disabilità, minori, anziani e categorie fragili in genere;*

2) ex lett. i), D.Lgs. 117/2017, organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, promuovendo:

- la sensibilizzazione alla cultura della solidarietà, offrendo servizi di consulenza e formazione su temi a carattere sociale;*
- la coesione della rete sociale territoriale attraverso iniziative per il tempo libero.*

3) ex lett. p), D.Lgs. 117/2017, servizi finalizzati all'inserimento o il reinserimento

nel lavoro delle persone con disabilità ai sensi di legge e dei regolamenti dell'Unione Europea;

4) **ex lett. s), D.Lgs. 117/2017**, agricoltura sociale ai sensi dell'art.2, L.141/2015.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.”

B) l'art. 7, quinto comma, viene così modificato:

“L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- **delibera l'esclusione degli associati;**
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dallo Statuto e dalla legge.”

C) l'art. 8, terzo comma, viene così modificato:

“In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare all'interno dell'organo il presidente e vicepresidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- **deliberare l'ammissione degli associati;**
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati."

Viene data conseguentemente lettura della bozza del nuovo statuto predisposta dal consiglio direttivo dando la possibilità a chiunque dei presenti di intervenire in ogni momento per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni.

Al termine della lettura si apre la discussione al termine della quale gli associati presenti, con la decisione unanime,

DELIBERANO

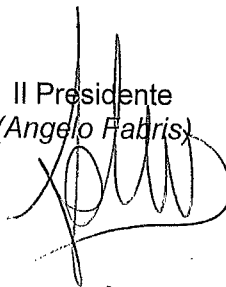
di approvare le proposte sopra riportate di modifica e integrazione dello Statuto e di allegare al presente verbale, alla lettera A), lo Statuto dell'associazione novellato, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno e senza che nessuno dei presenti abbia chiesto ulteriormente la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.15, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
(Antonella Bertoia)

Antonella Bertoia

Il Presidente
(Angelo Fabris)



atto registrato a Firenze il

giorno 81

del mese di

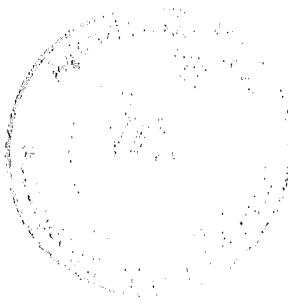
l'anno 1988

per la registrazione

10 4 FEB 2022

esente





Allegato A)

STATUTO
ASSOCIAZIONE OLTRELALUNA - O.D.V.

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi dell'art. 36, del Codice civile e dell'art. 32, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), una associazione non riconosciuta avente la denominazione di "**ASSOCIAZIONE OLTRELALUNA - O.D.V.**".

L'associazione si ispira ai principi e sottostà alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, adeguandosi altresì alle previsioni disciplinate della Regione Friuli Venezia Giulia.

La sede legale è stabilita nel Comune di Casarsa della Delizia (PN) e l'eventuale sua modifica, deliberata dall'assemblea nell'ambito del territorio comunale, non comporta modifica dello statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento esclusivo o principale - prevalentemente in favore di terzi - delle attività di interesse generale previste dall'art.5, lettere a), c), i), p), s), del D.Lgs. 117/2017.

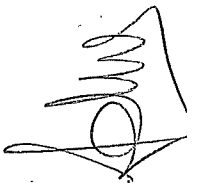
Nello specifico l'associazione svolgerà attività per rimuovere gli ostacoli di natura sociale e culturale che impediscono alle persone con disabilità e fragilità di vivere in modo pieno la propria esistenza, difendendone i diritti umani nonché sensibilizzando la comunità locale sulle tematiche legate alla disabilità, all'emarginazione e alla multiculturalità.

Per il conseguimento di tali finalità l'associazione potrà pertanto esercitare le attività aventi ad oggetto:

- 1) **ex lett. a), D.Lgs. 117/2017**, interventi e servizi sociali rivolti a persone con disabilità, così come previsti dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L.114/1992 e alla L.112/2016 e successive modificazioni ed **ex lett. c), D.Lgs. 117/2017**, prestazioni socio sanitarie. In particolare svilupperà:

- progetti di comunità alloggio, di abitare (in particolare di *cohousing*), di alloggi protetti e gruppi appartamento per far fronte a particolari situazioni di emergenza sociale;
- percorsi propedeutici all'autonomia abitativa e appartamenti di vita indipendente;

Autorella Bertola



- progetti residenziali diurni, e non, finalizzati allo sviluppo delle autonomie e alla valutazione;
- servizi domiciliari di educazione, assistenza, sostegno e riabilitazione svolti sia presso la famiglia, che presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di Pet Therapy (IAA, EAA, TAA) rivolte a persone con disabilità, minori, anziani e categorie fragili in genere;

2) **ex lett. i), D.Lgs. 117/2017**, organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, promuovendo:

- la sensibilizzazione alla cultura della solidarietà, offrendo servizi di consulenza e formazione su temi a carattere sociale;
- la coesione della rete sociale territoriale attraverso iniziative per il tempo libero.

3) **ex lett. p), D.Lgs. 117/2017**, servizi finalizzati all'inserimento o il reinserimento nel lavoro delle persone con disabilità ai sensi di legge e dei regolamenti dell'Unione Europea;

4) **ex lett. s), D.Lgs. 117/2017**, agricoltura sociale ai sensi dell'art.2, L.141/2015.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo

una domanda scritta che dovrà contenere i suoi dati anagrafici, luogo di residenza, codice fiscale, telefono e email, con la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo o di un proprio delegato.

In caso di non accoglimento il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, i quali, entro 30 giorni dalla notifica possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.
- esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui all'art. 17.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato.

Autorella Bertoin



L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il recesso può essere manifestato dal socio anche con il mancato pagamento della quota associativa entro due mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e transmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo e di Revisore legale.

Art. 7 (Assemblea)

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera l'esclusione degli associati;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dallo Statuto e dalla legge.



La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea ad uno dei recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema della audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione venga indicato il "link" tramite il quale ciascun socio potrà collegarsi ed effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito:
 - al Presidente dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi di audio-video conferenza, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante (in tale luogo ove dovrà essere stata convocata l'Assemblea).

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Antonella Berraia



Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare all'interno dell'organo il presidente e vicepresidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- può incaricare persone di comprovata esperienza per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico;
- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre alla ratifica dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti individuandone i poteri.

Il Consiglio direttivo è formato da tre a nove componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate e la carica è gratuita, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per lo svolgimento della funzione.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, c. 6, del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 (Organo di controllo)

E' prevista la nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Antonella Bertola



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 (Revisione legale)

E' prevista la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nei casi indicati e secondo quanto disciplinato dall'art. 31, del D.Lgs. 117/2017 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 (primo) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre.

Esso è predisposto dall'Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emo-

lumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 17 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, a cura dell'Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio direttivo, a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, a cura dello stesso organo.

Tutti i Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'associazione e previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

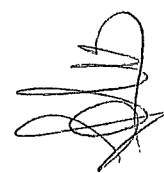
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del

Antonella Bertola



numero dei volontari.

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21 (Clausola di mediazione)

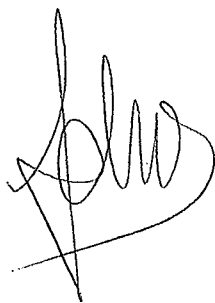
Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia di Pordenone.

Art. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice civile.

* * *

San Giovanni di Casarsa, lì 30.12.2021



Antonella Bertola